

VENERDI 22 GENNAIO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Superbonus 110%: immobili posseduti da un unico proprietario assimilati al condominio - pag. 2
- Ripetizione dell'indebito: nelle istruzioni alla CU 2021 un atteso chiarimento - pag. 4
- Soggetto a IVA l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Sgravio contributivo totale per chi assume under 36: a quali condizioni? - pag. 14
- Cassa integrazione per imprese strategiche e crisi aziendali: le misure della legge di Bilancio 2021 - pag. 17
- Indennità antitubercolari: importi aggiornati per il 2021 - pag. 20
- Indennità Covid-19 pescatore autonomo in cooperativa: documentazione per il riesame delle istanze - pag. 20
- CIG e disoccupazione: aggiornati i massimali per il 2020 - pag. 21
- Ceramica aziende industriali: rinnovo del CCNL, le tabelle retributive - pag. 21

FINANZIAMENTI

- Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo anche per finanziamenti oltre i 200.000 euro - pag. 23
- Imprese in difficoltà: criteri e modalità di accesso al Fondo per il sostegno - pag. 25

IMPRESA

- Contributo di vigilanza: stabilito l'importo dovuto alla Consob per il 2021 - pag. 26

IN EVIDENZA


Sgravio contributivo totale per chi assume under 36: a quali condizioni?

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dotttrinalavoro.it

I datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (o stabilizzano) giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età hanno diritto all'esonero contributivo totale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui. La durata dell'incentivo è aumentata a 48 mesi qualora l'assunzione avvenga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Inoltre il giovane non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Al fine di promuovere l'**occupazione giovanile**, la legge di Bilancio relativa all'anno 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della legge n. 178/2020) rivede parzialmente l'incentivo stabile disciplinato dalla legge di Bilancio del 2018 (legge n. 205/2017).

Per i **datori di lavoro privati** che nel biennio **2021-2022** assumono **giovani di età inferiore ai 36 anni**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformano contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un **esonero contributivo del 100% per 36 mesi**, nel limite massimo di importo di **6.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata dell'incentivo suindicato è aumentata a **48 mesi**, 


Superbonus 110%: immobili posseduti da un unico proprietario assimilati al condominio

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Ai fini dell'applicazione del superbonus del 110%, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'assimilazione pressoché integrale dell'edificio posseduto da un unico proprietario, o in comproprietà tra più soggetti, e il condominio. Ma con un limite ben preciso: la possibilità di fruire della detrazione rafforzata è limitata ai casi in cui l'edificio è composto da un numero di unità immobiliari che va da 2 a 4. L'agevolazione potrà riguardare sia gli interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni dell'edificio, sia gli interventi trainati, all'interno delle singole unità immobiliari abitative, ma solo per due unità immobiliari.

Il legislatore della legge di Bilancio 2021 ha **assimilato** del tutto, per ciò che attiene all'applicazione del **superbonus del 110 per cento**, l'edificio posseduto da un **unico proprietario** o in comproprietà tra più soggetti, e i lavori effettuati dal **condominio**.

Le due diverse fattispecie sono trattate alla stessa maniera, pur essendo evidenti le differenze sotto il profilo giuridico. L'edificio posseduto da un **unico proprietario** Secondo la disposizione previgente l'unico proprietario dell'edificio non poteva fruire del superbonus.

L'Agenzia delle Entrate 

Fisco

Legge di Bilancio 2021

Superbonus 110%: immobili posseduti da un unico proprietario assimilati al condominio

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Ai fini dell'applicazione del superbonus del 110%, la legge di Bilancio 2021 ha previsto l'assimilazione pressoché integrale dell'edificio posseduto da un unico proprietario, o in comproprietà tra più soggetti, e il condominio. Ma con un limite ben preciso: la possibilità di fruire della detrazione rafforzata è limitata ai casi in cui l'edificio è composto da un numero di unità immobiliari che va da 2 a 4. L'agevolazione potrà riguardare sia gli interventi trainanti, effettuati sulle parti comuni dell'edificio, sia gli interventi trainati, all'interno delle singole unità immobiliari abitative, ma solo per due unità immobiliari.

Il legislatore della legge di Bilancio 2021 ha **assimilato** del tutto, per ciò che attiene all'applicazione del **superbonus del 110 per cento**, l'edificio posseduto da un **unico proprietario** o in comproprietà tra più soggetti, e i lavori effettuati dal **condominio**.

Le due diverse fattispecie sono trattate alla stessa maniera, pur essendo evidenti le differenze sotto il profilo giuridico.

L'edificio posseduto da un unico proprietario

Secondo la disposizione previgente l'unico proprietario dell'edificio non poteva fruire del superbonus. L'Agenzia delle Entrate sosteneva l'**interpretazione restrittiva** in quanto, in base alla lettera della disposizione, era necessario che i lavori fossero effettuati dal condominio. L'unica eccezione era rappresentata dalle unità immobiliari unifamiliari oppure dalle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Secondo la circolare n. 24/E del 2020 questi immobili devono essere considerati, ai fini dell'agevolazione, alla stregua degli immobili unifamiliari.

Diversamente, in **mancanza dell'autonomia**, l'applicazione del bonus era preclusa.

L'intervento della legge di Bilancio 2021

La legge di Bilancio 2021 ha modificato la disposizione e consente ora di fruire del superbonus anche per gli immobili detenuti da un **unico proprietario** o da **più comproprietari**, ma con un **limite** ben preciso. Tale possibilità è limitata ai casi in cui l'edificio sia composto **da due a quattro unità immobiliari**.

Presumibilmente, tale limite quantitativo è stato previsto a causa della mancanza di risorse, ma consente comunque di superare, sia pure parzialmente, il problema. Infatti, se lo stesso proprietario detiene un "piccolo edificio" composto da quattro unità immobiliari abitative può fruire della detrazione del 110%.

L'assimilazione al condominio

In tale ipotesi, dunque, il legislatore ha

assimilato la nuova fattispecie agevolata al condominio. L'assimilazione è pressoché integrale.

In *primis*, deve essere osservato come sia possibile fruire della detrazione del 110% sia per ciò che riguarda gli **interventi trainanti**, effettuati sulle parti comuni dell'edificio, sia per gli **interventi trainati**, all'interno delle singole unità immobiliari abitative.

È tuttavia evidente che le parti comuni dell'edificio non sono considerate tali con riferimento a due o più proprietari. Infatti, il condominio manca in quanto il proprietario è unico.

La superficie disperdente su cui, ad esempio, si intende effettuare un intervento di isolamento termico, è comune alle quattro unità immobiliari.

Pertanto, in tale ipotesi non troverà applicazione alcuna **limitazione** se non quella rappresentata dal **limite massimo di spesa** per gli interventi di isolamento termico. Si applicherà quindi il limite di 40.000 euro che dovrà essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Il **limite complessivo** sarà così pari a **160.000 euro**.

Pertanto, il rifacimento del cappotto termico relativo all'intero edificio non potrà superare tale limite di spesa esattamente come sarebbe previsto nell'ipotesi in cui fosse esistente il condominio. Si dovrà quindi procedere anche alla verifica della congruità dei costi con la relativa asseverazione del tecnico incaricato, da trasmettere all'ENEA.

L'assimilazione della fattispecie riguarderà anche gli interventi trainati sulle singole abitazioni. L'unico proprietario potrà fruire della detrazione del 110% per gli altri interventi di efficientamento energetico che eseguirà all'interno delle singole unità abitative. Tuttavia, anche in tale ipotesi troverà applicazione il limite di due unità immobiliari come se fossero presenti all'interno del condominio.

L'unico proprietario potrà fruire della detrazione del 110% anche per gli interventi trainati, ma **solo per due unità immobiliari** dell'edificio di cui è proprietario.

Pertanto, laddove gli interventi trainati riguardassero tutte le quattro unità immobiliari abitative, per due di esse troveranno applicazione gli ecoincentivi

“ordinari” con l’applicazione della detrazione d’imposta del 50 o del 65 per cento a seconda della tipologia di intervento.

Fisco

Dichiarazioni fiscali 2021

Ripetizione dell'indebito: nelle istruzioni alla CU 2021 un atteso chiarimento

di Pierluigi Antonini - Avvocato in Roma, Dottore di ricerca in diritto tributario, Sapienza Università di Roma

Le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2021 contengono un importante chiarimento in materia di recupero delle somme precedentemente assoggettate a tassazione. Viene infatti chiarito uno degli aspetti più controversi della disciplina del TUIR, emendata da ultimo dal decreto Rilancio, vale a dire quello del momento in cui sorge il credito d'imposta del 30% in capo al sostituto d'imposta. Con un'interpretazione condivisibile, l'Agenzia delle Entrate afferma che tale credito d'imposta spetta al sostituto sulla base del mero "diritto di credito", indipendentemente quindi dall'effettivo recupero dell'indebito nei confronti del sostituto e dalle modalità di restituzione.

Con provvedimento n. 13088 del 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato la **Certificazione Unica CU 2021**, relativa all'anno 2020, unitamente alle istruzioni per la compilazione. In pari data, è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (pubblicazione che tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) anche il provvedimento n. 13090 recante l'approvazione del modello 770/2021, relativo all'anno di imposta 2020, con le istruzioni per la compilazione, concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni.

Nella CU trova spazio - in diversi punti e a seconda delle singole casistiche (somme dedotte, somme che non è stato possibile dedurre in anni precedenti, somme la cui deduzione è riportabile in avanti, etc.) - anche la complessa tematica della **restituzione delle somme precedentemente assoggettate a tassazione** di cui all'art. 10 TUIR.

Leggi anche Il decreto Rilancio cambia le modalità di ripetizione dell'indebito

decreto Rilancio: la restituzione al netto

La disciplina in parola è stata recentemente oggetto di una rilevante modifica ad opera dell'art. 150 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) il quale ha aggiunto il comma 2-bis all'interno dell'art. 10 TUIR, a tenore del quale "le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".

Il legislatore, inoltre, ha stabilito che ai sostituti d'imposta ai quali siano restituite le somme al netto delle ritenute operate e versate, "spetta un **credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute**, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Quanto alla decorrenza, il legislatore ha previsto che le nuove disposizioni trovino applicazione alle **somme**

restituite dal 1° gennaio 2020 ma sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Ratio meritoria, ma molti dubbi

La norma, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, è nata con il fine (senz'altro meritorio) di **deflazionare il contenzioso** civile ed amministrativo, con l'intenzione di porre fine "d'imperio" al cortocircuito che si era creato a seguito di una nota e consolidata posizione della giurisprudenza di vertice la quale, discostandosi da quanto previsto dall'art. 10 TUIR e dalle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, aveva stabilito che la restituzione delle somme al sostituto dovesse avvenire sempre al "netto" delle ritenute *medio tempore* operate e versate dal sostituto.

Tuttavia, come purtroppo accade spesso nella nostra materia, l'intervento del legislatore ha destato **molte perplessità e dubbi**, prontamente stigmatizzati dagli operatori del settore e dalla dottrina.

Il *vulnus* più evidente della disposizione normativa è dato dal fatto che la nuova disciplina **non consente quasi mai al sostituto un recupero integrale** delle ritenute versate, ma soltanto di un **importo forfetario** pari al 30% dell'importo netto restituito. Correttamente, il fatto che il sostituto, nella maggior parte dei casi, resti inciso da un tributo non dovuto, ha fatto dubitare della **tenuta costituzionale** della norma alla stregua del principio di capacità contributiva.

Oltre a quello appena evidenziato, la norma presenta anche ulteriori punti controversi, ancora alla ricerca di chiarimenti ufficiali anche visto l'approssimarsi dei termini per il rilascio e la trasmissione delle Certificazioni Uniche: il riferimento è ai profili di diritto intertemporale, alla natura obbligatoria ovvero facoltativa del nuovo meccanismo e alla nascita del credito d'imposta in capo al sostituto.

In questa sede vogliamo concentrarci sull'ultimo aspetto, ma due brevissime note anche sugli altri non possono mancare.

Sotto il primo profilo, la **disciplina transitoria** delinea dall'art. 150, comma 3, del decreto Rilancio andrebbe probabilmente meglio declinata alla luce delle molteplici casistiche che in concreto possono verificarsi (e.g. restituzioni al netto avvenute nel 2019, piani di rateazione al netto iniziati antecedentemente al 1° gennaio 2020, etc.).

Quanto, poi, alla **natura obbligatoria ovvero facoltativa** del meccanismo di restituzione del "netto", si registra una divergenza tra il dato normativo - che sembrerebbe prevedere un obbligo in tale senso ("sono restituite al netto") - e la prassi dell'Agenzia delle Entrate intervenuta, seppur per inciso, sul tema (le risposte n. 283 e 387 del 2020 parlano infatti di "possibilità").

Quando sorge il credito d'imposta in capo al sostituto?

L'ulteriore aspetto controverso - sul quale vuole concentrarsi questo contributo - attiene al **momento genetico del credito d'imposta** in capo al sostituto d'imposta ed è un tema oltremodo delicato dato che si lega a doppio filo con quello, già descritto e fortemente penalizzante, del mancato recupero integrale delle ritenute da parte del soggetto erogatore.

La questione che si pone è la seguente: quando sorge il credito d'imposta in capo al sostituto?

L'art. 150, comma 2 stabilisce che ai sostituti d'imposta spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme "**ricevute**", termine ribadito anche nella relazione illustrativa. Da un punto di vista letterale, quindi, sembrerebbe doversi fare riferimento ad un **criterio di "cassa"**, in virtù del quale il credito in capo al sostituto d'imposta nascerebbe soltanto a seguito dell'effettiva restituzione del netto da parte del sostituto (e, si potrebbe aggiungere, in caso di restituzione rateale, *pro quota* all'atto dell'incasso della singola rata).

Una tale conclusione, tuttavia, presta il fianco a **numeroso critiche** che fanno dubitare della legittimità stessa della norma, dal momento che si finirebbe per legare l'insorgenza di un credito d'imposta a favore del sostituto nell'ambito di un rapporto pubblicistico (credito necessario a ristorare il soggetto erogatore - e neanche per intero - di quanto indebitamente corrisposto all'erario) alle vicende (del tutto autonome e distinte) del recupero del credito nei confronti del sostituto nell'ambito di un rapporto privatistico.

In termini pratici, adottando una tale interpretazione, ne conseguirebbe che se il sostituto/creditore, benché in possesso di un **titolo definitivo che lo abiliti**

al recupero del credito, non riuscisse a recuperare effettivamente le somme nei confronti del proprio sostituto/debitore (si pensi alle ipotesi, diffusissime, di soggetti con patrimoni insufficienti), il credito d'imposta non sorgerebbe affatto!

Per dirla con uno slogan, quindi, "oltre al danno, anche la beffa": il sostituto d'imposta, infatti, non solo non recupererebbe alcunché sotto il profilo civilistico, ma non otterrebbe neanche il recupero (peraltro non integrale) delle ritenute fiscali incontestabilmente versate *medio tempore* con conseguente ed indebito arricchimento per l'erario.

Credito d'imposta ancorato al "diritto di credito"

In ipotesi del genere ci si sarebbe attesi, anche su questo specifico punto, un chiarimento di prassi da parte dell'Amministrazione finanziaria sotto forma di circolare, risoluzione, risposta ad interpello o finanche principio di diritto.

Stavolta non è andata così. Il **chiarimento**, infatti, ha assunto la veste di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e, in particolare, del provvedimento n. 13088 del 15 gennaio 2021 con il quale sono state approvate anche le istruzioni alla compilazione della CU 2021.

Le istruzioni affermano:

"Nel punto 475 riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni precedenti. In questo caso, il comma 1 dell'articolo 150 del D.L. n. 34 del 2020 ha stabilito che dette somme non costituiscono oneri deducibili, mentre il successivo comma 2, dello stesso articolo ha previsto che "ai sostituti spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". Si precisa che il **diritto del sostituto a fruire del credito d'imposta sorge al momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione**. Pertanto, **ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla restituzione dell'indebito** (ad esempio, corresponsione rateale)".

Di identico tenore le istruzioni al punto 22 in tema di lavoro autonomo.

La precisazione contenuta negli ultimi due periodi (e non presente nelle bozze delle istruzioni, sicché può senz'altro ritenersi che si tratta di una puntualizzazione meditata e volutamente innestata proprio in quel punto) appare quindi di estrema rilevanza ai nostri fini dal momento che sembrerebbe **ancorare l'insorgenza del credito** alla semplice sussistenza, sulla base di un

titolo definitivo, del “**diritto di credito**” nei confronti del sostituto. Ne consegue l’**irrilevanza** sia delle “**vicende**” **successive** (ad esempio il mancato recupero del credito nei confronti del debitore) sia delle “**modalità relative alla restituzione dell’indebito**” (ad esempio, citando proprio le istruzioni, la rateazione del debito).

Si tratta di una lettura assolutamente condivisibile che, si spera, venga ulteriormente ribadita dall’Amministrazione finanziaria e, possibilmente, positivizzata chiaramente in termini legislativi.

Ulteriori spunti interpretativi

L’interpretazione propugnata dall’Agenzia delle Entrate non potrebbe neanche essere smentita dalle coeve istruzioni alla compilazione del modello 770 2021 le quali, in corrispondenza del rigo SX1, colonna 5, si limitano a stabilire:

“Nel rigo SX1 colonna 5, deve essere indicato l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell’art. 150 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. L’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 475 delle CU lavoro dipendente e campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art 17 del D.Lgs. n. 241/97.”

Le due istruzioni (alla CU e al modello 770), infatti, non appaiono inconciliabili, essendo invece **possibile una lettura che conservi la validità** di entrambe, e cioè che nel campo 475 della CU vada indicata la **somma netta “da restituire”** (e non effettivamente restituita).

D’altronde, il concetto di “effettiva restituzione” è stato in qualche modo “emendato” dalle stesse istruzioni alla CU a favore di un concetto di “**diritto alla restituzione**” e non si vede perché questa opzione non debba valere anche per le istruzioni al 770. Anzi, a ben vedere, l’assenza, nelle istruzioni al 770, di un chiarimento analogo a quello previsto per le CU, lungi dal rappresentare una dimenticanza, appare piuttosto come l’espressione della volontà dell’Amministrazione

finanziaria di non ripetere un concetto già chiarito altrove e a cui viene fatto espressamente rinvio (cioè il contenuto del campo 475 così come definito ai fini delle CU).

Così facendo, quindi, nel campo 475 andrebbe indicato l’importo netto che può essere recuperato in base ad un titolo definitivo (**diritto di credito e non effettiva restituzione**); nel rigo SX1, colonna 5, andrebbe indicato il 30 per cento di tale importo che spetterebbe sin da subito, indipendentemente cioè dalle vicende successive.

La necessità di chiarimenti ufficiali

Pur apprezzando l’importante chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria, non può non stigmatizzarsi l’entropia che si sta creando intorno ad un fenomeno tutto sommato ben definito.

Probabilmente, una norma ben scritta sarebbe bastata a risolvere ogni dubbio interpretativo. Invece, i molti **aspetti critici della disposizione** (evidenziati anche in alcune schede di lettura parlamentari) hanno imposto un intervento “sostitutivo” da parte dell’Amministrazione finanziaria, animata dal nobile intento di preservare la legittimità della norma ma destinata inevitabilmente a scontrarsi con il dato testuale.

Bisognerebbe evitare che si verifichi di nuovo quello che è già capitato proprio con riferimento all’art. 10 TUIR, e cioè la necessità che le “disfunzioni” normative siano risolte da altri soggetti del diritto, quali la giurisprudenza (come in passato) o l’Amministrazione finanziaria. Se la norma non va bene, è il Legislatore a doverla emendare non potendo invece demandare questo compito ad altri soggetti. È il Legislatore, quindi, che dovrebbe agire al più presto per ripristinare **coerenza**, intervenendo sul dato testuale della norma ed eliminando le discrasie che si stanno creando tra la lettera della legge e l’interpretazione erariale. Senza il supporto del Legislatore, le pur corrette interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate o della giurisprudenza rischiano di rimanere lettera morta, destinate a soccombere nel sistema delle fonti.

Da ultimo, sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate approvi quanto prima i **codici tributo** per poter utilizzare il credito d’imposta.

Fisco

La sentenza della Corte di Giustizia UE

Soggetto a IVA l'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Con sentenza del 21 gennaio 2021, in causa C-501/19, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito al regime impositivo dell'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore. Nello specifico caso in cui il corrispettivo dovuto dagli utilizzatori sia riscosso da un ente che agisce in veste di mandatario senza rappresentanza, la Corte di Giustizia ha confermato che la *fictio iuris* che caratterizza lo schema del mandato implica che l'ente riceva la prestazione resa dal titolare dei diritti d'autore per ribaltarla, contestualmente, all'utilizzatore delle opere.

Le questioni interpretative risolte dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza C-501/19 riguardano il **trattamento IVA dell'utilizzo delle opere protette dal diritto d'autore**.

Gli aspetti esaminati sono duplici, riguardando:

- da un lato, il **nesso sinallagmatico** tra l'autorizzazione alla divulgazione delle opere "protette" e il compenso dovuto dall'utilizzatore;
- dall'altro, gli **effetti della "finzione giuridica"** che, ai fini dell'IVA, caratterizza lo **schema del mandato senza rappresentanza**, nel caso in cui il compenso sia riscosso da un ente che agisce in nome proprio, ma per conto del titolare dei diritti d'autore,

I fatti di causa

La controversia all'origine della pronuncia ha visto coinvolto un **ente di gestione collettiva dei diritti d'autore sulle opere musicali**, designato dall'Ufficio rumeno per i diritti d'autore quale unico collettore, in Romania, dei diritti d'autore per la diffusione in pubblico delle opere musicali in occasione di concerti, spettacoli o manifestazioni artistiche.

Nel 2012, un'associazione culturale ha **organizzato uno spettacolo** nel corso del quale sono state eseguite opere musicali a favore del pubblico e, a tal fine, ha ottenuto dall'ente di gestione dei diritti d'autore una **licenza** a fronte del versamento di un **compenso per la divulgazione delle opere**.

Siccome quest'ultimo è stato pagato solo in parte, l'ente ha promosso un'azione legale nei confronti dell'associazione in esito alla quale i giudici d'appello hanno stabilito che il compenso doveva essere **corrisposto per l'intero importo, ridotto** tuttavia della **somma dovuta a titolo di IVA**, in quanto l'attività di riscossione svolta dall'organismo collettivo **non è soggetta a imposta**.

Il successivo giudizio è stato sospeso per chiedere alla Corte europea se l'obbligazione con la quale i titolari dei diritti d'autore delle opere musicali ne **autorizzano l'utilizzo** da parte degli organizzatori di spettacoli,

integrano una prestazione di servizi a titolo oneroso. In caso positivo, il giudice nazionale ha ulteriormente chiesto alla Corte se l'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore, nel riscuotere il compenso dall'associazione organizzatrice, **agisca in qualità di soggetto passivo IVA** ai sensi dell'art. 28 della direttiva n. 2006/112/CE; in tal caso, si chiede, altresì, quali siano gli **effetti dell'obbligo di fatturazione comprensiva dell'IVA**, tanto in capo all'ente di gestione collettiva quanto in capo ai titolari dei diritti d'autore.

Nesso sinallagmatico tra compenso e autorizzazione a divulgare le opere "protette"

Il primo dubbio interpretativo è relativo alla possibilità, per il titolare dei diritti d'autore sulle opere musicali, di considerare effettuata una **prestazione di servizi a titolo oneroso** a favore dell'associazione organizzatrice degli spettacoli per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione a diffondere in pubblico le opere **dietro pagamento di un compenso**, che nella specie è stato riscosso dall'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore, che **agisce in nome proprio, ma per conto del titolare dei diritti d'autore**.

Ad avviso della Corte europea, nonostante l'intervento dell'ente di gestione collettiva, il titolare dei diritti d'autore pone in essere una **prestazione di servizi a titolo oneroso** nei confronti dell'organizzatore degli spettacoli.

Infatti, da un lato, esiste un **nesso di sinallagmaticità** tra l'autorizzazione, concessa dal titolare dei diritti d'autore, a divulgare in pubblico le opere musicali e il compenso pagato per l'autorizzazione concessa; a questo riguardo, è **irrilevante** che il compenso sia riscosso da un soggetto terzo, siccome quest'ultimo **agisce per conto del titolare dei diritti d'autore**. Dall'altro, il compenso pagato dall'organizzatore degli spettacoli costituisce il **corrispettivo effettivo del servizio reso** dal titolare dei diritti d'autore. Il compenso riscosso dall'organismo di gestione collettiva,

sebbene determinato secondo i criteri stabiliti dalla legge nazionale, risulta, infatti, diretto a remunerare il servizio reso (per una diversa conclusione, si veda la sentenza di cui alla causa C-37/16, nel caso in cui il compenso sia diretto a finanziare una **remunerazione equa** a vantaggio dei titolari dei diritti d'autore).

La "finzione giuridica"

L'ulteriore dubbio sollevato dal giudice del rinvio è relativo all'ambito applicativo dell'art. 28 della direttiva n. 2006/112/CE, corrispondente all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina lo schema del mandato senza rappresentanza.

Agli effetti dell'IVA, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi **anche nel rapporto tra mandante e mandatario**.

Nel caso di specie, si è trattato pertanto di stabilire se, per effetto di tale *fictio iuris*, l'organismo di gestione collettiva, nel riscuotere in nome proprio, ma per conto dei titolari di diritti d'autore, i compensi dovuti per l'autorizzazione a divulgare in pubblico le opere musicali, **agisca in qualità di "soggetto passivo"**, con la conseguenza che riceve la prestazione resa dai titolari dei diritti d'autore per ribaltarla, contestualmente, all'organizzatore degli spettacoli.

La Corte si è espressa positivamente, ritenendo l'organismo di gestione collettiva dei diritti d'autore agisca

in veste di mandatario senza rappresentanza, in quanto - concedendo le licenze agli utilizzatori delle opere protette e riscuotendo i relativi compensi in nome proprio, ma per conto dei titolari dei diritti d'autore - **partecipa alla prestazione di servizi** effettuata da questi ultimi a vantaggio dell'organizzatore degli spettacoli. La "finzione giuridica" che caratterizza lo schema del mandato senza rappresentanza si riflette sul trattamento applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni rese o ricevute dal mandatario, implicando che le prestazioni, nel rapporto tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario e il terzo (e viceversa), mantengano la **stessa natura oggettiva** e, quindi, anche il **medesimo regime impositivo** (sul punto, si veda anche la prassi amministrativa italiana).

L'organismo di gestione collettiva realizza, pertanto, nei confronti dell'organizzatore degli spettacoli un'operazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA, così come i titolari dei diritti d'autore forniscono, a monte, un servizio imponibile all'organismo di gestione collettiva.

Entrambe le prestazioni sono soggette allo stesso trattamento impositivo, per cui devono essere **fatturate con l'addebito dell'IVA**.

Riferimenti normativi

Corte di Giustizia UE, sez. III, sentenza 21/01/2021, C-501/19

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Strumenti finanziari partecipativi da operazioni di ristrutturazione: quando non si applica l'imposta sulle transazioni finanziarie

L'imposta sulle transazioni finanziarie non si applica, tra l'altro, al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari partecipativi derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 54 del 21 gennaio 2021, con cui ha specificato che per poter definire un'operazione come operazione di ristrutturazione si prevede, tra l'altro, che le quote sociali conferite debbano rappresentare la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali.

Con la risposta a interpello n. 54 del 21 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di imposta sulle **transazioni finanziarie**.

La legge di stabilità 2013 ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT). In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della citata legge, il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione.

Il successivo comma 494, nella parte in cui prevede che l'imposta non si applica alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale.

Le **modalità di attuazione** delle norme previste dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013.

L'articolo 15, primo comma, lettera h) prevede - quale ulteriore **causa di esclusione** - che l'imposta non si applichi, tra l'altro, al trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva

2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

In particolare, le **operazioni di ristrutturazione** individuate dall'articolo 4, comma 1, della richiamata Direttiva riguardano:

-il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro **patrimoni**, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

-l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di **quote sociali** che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società.

Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

Occorre rilevare che, per poter definire un'operazione come **operazione di ristrutturazione** si prevede, tra l'altro, che le quote sociali conferite debbano rappresentare la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali.

L'oggetto dell'operazione di conferimento, quindi, deve essere un **insieme di quote** o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire (o integrare) il controllo sulla società. Ciò a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto dante causa.

Laddove l'**operazione di conferimento** non rientra nell'ambito applicativo del citato art. 15, primo comma, lettera h), deve scontare l'ordinaria imposizione del tributo in esame.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21/01/2021, n. 54

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EURMED, A.TR: le nuove procedure

Le procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EURMED, A.TR. sono state individuate dall'Agenzia delle Dogane con la determinazione n. 23641 del 21 gennaio 2021. L'inserimento di uno dei codici nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione sostituisce la presentazione del "formulario di domanda" e ha valenza di autocertificazione della sussistenza dei presupposti e requisiti che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale delle merci come risultanti dai dati qualitativi e quantitativi riportati nella dichiarazione doganale medesima.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato il provvedimento n. 23641 del 21 gennaio 2021 riguardante le procedure di rilascio dei **certificati di circolazione** EUR 1, EURMED, A.TR.

La nuova determinazione individua le modalità di richiesta e di rilascio dei Certificati richiesti al momento **dell'esportazione delle merci** a cui essi si riferiscono. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della determinazione i Certificati richiesti secondo le procedure a posteriori.

L'esportatore, direttamente o per il tramite del suo **rappresentante doganale**, richiede il Certificato specificando nella casella 44 - sezione documenti della dichiarazione doganale di esportazione -uno dei seguenti codici:

-26YY richiesta del **certificato di circolazione** delle merci EUR.1;

-27YY richiesta del **certificato A.T.R.**;

-28YY richiesta del certificato di **circolazione delle merci** EURMED.

L'inserimento di uno dei codici nella casella 44 della dichiarazione doganale di **esportazione** sostituisce la presentazione del "**formulario di domanda**" disciplinato con Circolare n. 11D/2010 e ha valenza di autocertificazione della sussistenza dei presupposti e requisiti che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale delle merci come risultanti dai dati qualitativi e quantitativi riportati nella dichiarazione doganale medesima.

L'utilizzo dei codici comporta pertanto piena **assunzione di responsabilità** da parte del dichiarante anche in relazione alla pronta disponibilità dei documenti che comprovano l'origine unionale delle merci.

Il sistema informativo ADM, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, **genera il Certificato** che viene registrato in un apposito archivio dell'Agenzia.

Ai fini della **stampa del Certificato**, gli Operatori continuano ad utilizzare i propri sistemi informativi e procedono autonomamente alla stampa delle

informazioni coerentemente con quelle riportate nella dichiarazione doganale di esportazione sui modelli o formulari riportati negli allegati ai protocolli origine e nella Decisione n. 1/2006 per l'ATR. Successivamente alla stampa, il Certificato sarà presentato all'Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la **dichiarazione doganale** di esportazione per l'apposizione del timbro conalbi e della firma del funzionario preposto.

Fino al 30 aprile 2021 rimane invariata la modalità di utilizzo dei **modelli previdimati**. In tale caso la stampa avverrà sul Certificato precedentemente timbrato e firmato, senza necessità che l'Operatore Economico debba dunque ulteriormente rivolgersi all'Ufficio competente.

Il soggetto che ha richiesto un Certificato può richiederne un **uplicato** procedendo ad una nuova stampa e presentando apposita istanza all'Ufficio delle Dogane competente, al fine dell'apposizione del timbro e della firma.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Dogane, provvedimento 21/01/2021, n. 23641

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Iva al 10% per i servizi di progettazione delle opere di urbanizzazione solo in caso di "unico" contratto di appalto

Le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell'unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 53 del 21 gennaio 2021 con cui ha specificato che, nell'ipotesi di caso contrario, alle stesse prestazioni si applica invece l'imposta in base all'aliquota ordinaria.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 53 in data 21 gennaio 2021, riguardante **l'aliquota IVA** applicabile alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.

Il numero 127-septies) della Tabella A, Parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di

servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127- quinquies della medesima Tabella A.

Al riguardo, la risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168 ha chiarito che per quanto concerne le prestazioni per la progettazione e la costruzione di **nuovi impianti fognari** richiesti dall'ente locale è opportuno precisare, che le stesse possono essere assoggettate **all'aliquota ridotta** solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, bensì in dipendenza dell'unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera.

Diversamente, alle stesse prestazioni torna applicabile **l'aliquota IVA ordinaria**.

Con la successiva risoluzione 18 febbraio 2008, n. 52/E è stato ribadito che con riferimento particolare ai servizi di **"progettazione"** relativi alla realizzazione dell'opera agevolabile, si rileva che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127- quinquies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione. Dette prestazioni, pertanto, in linea di principio, non beneficiano dell'applicazione della **minore aliquota**, ma scontano l'imposta ordinariamente.

Tuttavia, si evidenzia come nella risoluzione 24 dicembre 1999, n. 168 è stato chiarito che le **prestazioni di progettazione** delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all'aliquota ridotta del 10 per cento nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell'unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera.

In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l'imposta in base **all'aliquota ordinaria**.

In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un "unico" contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 21/01/2021, n. 53](#)

Fisco

Dalle Dogane

Credito doganale triestino: pubblicato il saggio

applicabile alle dilazioni da gennaio 2021

Con riferimento al credito doganale triestino, il saggio applicabile alle dilazioni concesse dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 sarà pari allo 0,1%, quale tasso più favorevole rispetto al tasso dello 0,165% previsto dall'articolo 79 TULD. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane mediante un comunicato stampa del 21 gennaio 2021.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un comunicato stampa in data 21 gennaio 2021, riguardante **il credito doganale triestino**.

Nello specifico, è stato stabilito che in applicazione della normativa recata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3.12.2004, il tasso Euribor a 6 mesi, rilevabile sul sito ufficiale della Banca centrale europea, alla data del 15 dicembre 2020, era negativo pari al -0,520% semestrale.

Pertanto, il saggio applicabile alle dilazioni concesse dal 1° Gennaio 2021 al 30 Giugno 2021 è pari allo 0,1% - tasso più favorevole rispetto al tasso dello 0,165% previsto dall'articolo 79 TULD.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, comunicato 21/01/2021,](#)

Fisco

In Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato

Scostamento di Bilancio, l'audizione di Gualtieri: rimodulazione della riscossione nel nuovo Decreto Ristori

Con il nuovo Decreto Ristori sarà prevista la rimodulazione dell'attività di riscossione necessaria per evitare che la ripresa di questa attività produca assembramenti eccessivi negli uffici dell'Agenzia delle entrate ed anche per diluirne l'impatto. Lo ha affermato il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri in audizione presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, sull'esame della Relazione al Parlamento sullo scostamento. Inoltre con il nuovo Decreto Ristori si vogliono introdurre nuovi stanziamenti per interventi a tutela del lavoro, che consentiranno di finanziare un nuovo periodo di cassa integrazione per le imprese che continueranno ad avere difficoltà a causa del Covid19.

L'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, **Roberto Gualtieri**, si è tenuta il 20 gennaio 2021 presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, sull'esame della Relazione al Parlamento sullo **scostamento**.

Il Ministro ha evidenziato l'importanza degli interventi dello Stato, durante la pandemia da **Covid 19**, che ha assicurato un notevole sostegno all'economia, ricorrendo più volte a scostamenti di bilancio che il Parlamento ha autorizzato a larghissima maggioranza. Complessivamente sono state varate misure pari a circa il 6,6% del PIL, 108 miliardi, a cui si aggiungono 300 miliardi di crediti che sono stati oggetto di moratoria e 150 miliardi di **prestiti garantiti erogati**. Si tratta di uno degli interventi più rilevanti che ci sono stati in Europa paragonabile per entità solo a quello messo in campo dalla Germania.

Come è noto, l'approccio sui **ristori**, sulle misure di sostegno, è stato replicato anche nell'ambito della seconda ondata di contagio dello scorso autunno, quando le ulteriori misure di contenimento dell'epidemia sono state accompagnate da ulteriori interventi di sostegno alle attività economiche e categorie professionali più coinvolte da queste restrizioni.

In particolare, i **quattro "decreti ristoro"**, emanati dalla fine di ottobre all'inizio di dicembre, inglobati nel corso della loro conversione in un unico testo, hanno disposto interventi che nel complesso ammontano a circa 18 miliardi nel 2020 e circa 9 miliardi nel 2021. Con questi Decreti Ristori sono stati erogati contributi per circa 2,66 miliardi di euro (672 mila bonifici), di cui circa 2,36 miliardi accreditati automaticamente, mentre 300 milioni sono stati pagati a seguito di istanza.

Inoltre, occorre aggiungere i contributi accreditati automaticamente alle imprese del settore della ristorazione, in base al "**Decreto Natale**", pari a circa ulteriori 628 milioni di euro.

Considerando anche i contributi erogati ai sensi del **Decreto Rilancio** e del Decreto Agosto, il totale dei ristori e dei contributi a fondo perduto erogati ammonta a oltre 10 miliardi di euro.

La rete di protezione creata ha consentito di contenere l'impatto negativo della pandemia sul PIL rispetto a quanto avremmo registrato in assenza di interventi o con misure meno efficaci, e questo è anche facilmente misurabile se si confrontano le previsioni, spesso riproposte anche fuori tempo, che sono state formulate precedentemente e che stimavano tutte un impatto molto più significativo sul PIL.

Per quanto riguarda le previsioni su tutto il 2020, le

ultime stime sull'andamento del PIL portano a confermare la stima della NADEF di una caduta del 9,0 per cento sui dati annuali 2020, come peraltro affermato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio nella sua relazione di fronte a queste Commissioni.

Nonostante la somministrazione dei **vaccini** sia partita già negli ultimi giorni del 2020 e stia procedendo speditamente nel nostro Paese, il raggiungimento **dell'immunità di gregge** richiederà ancora del tempo. E pertanto, ha evidenziato il Ministro, per arginare il contagio, sarà ancora necessario ricorrere a misure di contenimento che continueranno ad impattare sull'attività dei settori a maggiore intensità di contatti sociali e sui consumi delle famiglie sottoposte a restrizioni nella mobilità.

Il Governo è quindi intenzionato, ed è questa la ragione dello **scostamento**, ad accompagnare queste necessarie, doverose e stringenti misure sanitarie con interventi di sostegno e ristoro che consentano di attutire l'impatto di questa fase della pandemia su lavoratori e imprese dei comparti più danneggiati.

Pertanto è stato richiesto al Parlamento, per il 2021, l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento fino a 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, 35 miliardi in termini di fabbisogno e 40 miliardi per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza, e di 50 miliardi di euro in termini di cassa.

Venendo al **rapporto debito/PIL** il 2020 dovrebbe chiudersi su un livello inferiore a quanto previsto nella NADEF, il 158%. Il profilo del rapporto debito/PIL negli anni successivi verrebbe confermato con una discesa di circa 2 punti percentuali annui nel 2022 e nel 2023. Viene inoltre confermato anche l'impegno a riassorbire l'incremento di tale rapporto registrato tra il 2019 ed il 2020 in un decennio, riportando nel 2031, il rapporto tra debito e PIL, poco sopra il livello di fine 2019.

Il contenuto del nuovo Decreto Ristori

Con il nuovo provvedimento si vogliono introdurre **nuovi stanziamenti** per interventi a tutela del lavoro, che consentiranno di finanziare un nuovo periodo di cassa integrazione per le imprese che continueranno ad avere difficoltà a causa del **Covid19**.

Proseguirà anche il sostegno ai livelli di **governo decentralizzati** e al sistema delle autonomie, chiamate a fronteggiare le difficoltà che emergono nei diversi territori. Ai **trasporti pubblici** saranno dedicate maggiori risorse, per aumentare il livello di sicurezza degli utenti e contenere una delle possibili fonti di diffusione del virus.

Ulteriori risorse saranno assegnate alle forze dell'ordine

e al sistema di protezione civile. Inoltre, sono previsti stanziamenti aggiuntivi per il settore sanitario, anche in relazione alle necessità relative all'acquisto, la conservazione e la logistica dei vaccini e dei farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19.

Risorse aggiuntive, in termini di sola cassa, saranno stanziare per consentire la regolazione contabile delle **anticipazioni di tesoreria** autorizzate a fine 2020 in attuazione dei provvedimenti di contrasto agli effetti dell'emergenza sanitaria.

Infine sarà prevista la **rimodulazione** dell'attività di **riscossione** necessaria per evitare che la ripresa di questa attività produca assembramenti eccessivi negli uffici dell'Agenzia delle entrate ed anche per diluirne l'impatto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Mef, audizione 20/01/2021,

Fisco

La risoluzione del Parlamento europeo

Black list UE, criteri da rivedere

La lista nera UE non include i peggiori trasgressori. Alla luce di questa considerazione, il Parlamento UE ha approvato una risoluzione che prevede la revisione dei criteri per stabilire se un paese ha un sistema fiscale equo oppure se rientra tra i paradisi fiscali. Secondo la risoluzione, inoltre, i paesi non dovrebbero essere rimossi dalla lista nera se apportano modifiche puramente simboliche e l'inclusione nella black list dovrebbe essere automatica nel caso di un'aliquota fiscale pari allo 0%.

Il Parlamento UE ha approvato una risoluzione in cui si invita a modificare il sistema utilizzato per redigere la **lista UE dei paradisi fiscali** perché "confuso ed inefficace".

La black list UE dei paradisi fiscali ha avuto finora un "impatto positivo", ma non è stata "all'altezza del suo potenziale in quanto le giurisdizioni che attualmente contiene coprono meno del 2% delle perdite di gettito fiscale a livello mondiale". Nella risoluzione non legislativa approvata dal Parlamento europeo l'attuale sistema viene definito come "confuso ed inefficace".

La risoluzione propone modifiche che renderebbero il processo di valutazione di un paese più trasparente, coerente e imparziale. In particolare, dovrebbero essere **aggiunti alcuni criteri** per garantire che più paesi vengano considerati dei paradisi fiscali ed evitare che

un paese venga rimosso dall'elenco troppo rapidamente. I Paesi UE non dovrebbero essere esclusi dall'analisi per vedere se presentano qualche caratteristica di paradiso fiscale, e quelli che non superano tale verifica dovrebbero essere considerati a loro volta paradisi fiscali.

Ampliare il campo di applicazione

Il criterio per giudicare se un sistema fiscale di un paese sia equo o meno deve essere **rivisto e ampliato**, per includere ulteriori pratiche e non solo le aliquote fiscali preferenziali.

La rimozione delle Isole Cayman dall'elenco, mentre nel Paese si applica una politica di aliquote fiscali dello 0%, rappresenta una prova sufficiente delle mancanze del sistema di valutazione.

Tra le altre misure proposte, la risoluzione chiede che tutte le giurisdizioni con un'aliquota d'imposta sulle società pari allo 0% o senza imposte sugli utili delle società vengano **automaticamente inserite** nella black list.

Requisiti più severi

La rimozione di un paese dall'elenco non dovrebbe essere il risultato di **modifiche** del sistema fiscale **puramente simboliche**. Ad esempio, le Isole Cayman e le Bermuda sono state rimosse dall'elenco in seguito all'introduzione di cambiamenti "minimi" e di "misure di esecuzione deboli".

Servono criteri di *screening* più severi.

Equità e trasparenza

Tutti i paesi terzi devono essere trattati e valutati in modo equo e utilizzando gli stessi criteri, tuttavia l'elenco attuale dimostra il contrario. La mancanza di trasparenza con cui l'elenco viene redatto e aggiornato rappresenta un'ulteriore perplessità. Pertanto, ha concluso il Parlamento, il **processo di elaborazione della lista** deve essere **formalizzato** attraverso uno **strumento giuridicamente vincolante**.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Nel biennio 2021-2022

Sgravio contributivo totale per chi assume under 36: a quali condizioni?

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dotttrinalavoro.it

I datori di lavoro privato che assumono a tempo indeterminato (o stabilizzano) giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età hanno diritto all'esonero contributivo totale per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro annui. La durata dell'incentivo è aumentata a 48 mesi qualora l'assunzione avvenga in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Inoltre il giovane non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Al fine di promuovere l'**occupazione giovanile**, la legge di Bilancio relativa all'anno 2021 (articolo 1, commi dal 10 al 15, della [legge n. 178/2020](#)) rivede parzialmente l'incentivo stabile disciplinato dalla legge di Bilancio del 2018 (legge n. 205/2017).

Per i **datori di lavoro privati** che nel biennio **2021-2022** assumeranno **giovani di età inferiore ai 36 anni**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero trasformeranno contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, è previsto un **esonero contributivo del 100% per 36 mesi**, nel limite massimo di importo di **6.000 euro annui**, riparametrato e applicato su base mensile.

La durata dell'incentivo suindicato è aumentata a **48 mesi**, qualora l'assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**.

Vediamo quali sono tutte le caratteristiche di questo beneficio contributivo, avendo ben presente che l'agevolazione non risulta essere una novità ma una **rimodulazione**, per gli anni 2021 e 2022, dell'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio del 2018), ragion per cui dovranno essere riprese le regole ivi previste, ad eccezione delle specifiche prescritte dai commi 10 e ss. della legge di Bilancio 2021.

Leggi anche [Assumere giovani nel 2021: con quali incentivi contributivi?](#)

Rapporti di lavoro incentivati

L'incentivo potrà essere richiesto in caso di assunzione con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**. Questa indicazione porta ad escludere l'agevolazione in caso di assunzione a tempo indeterminato dei **dirigenti** per i quali, proprio in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, del decreto legislativo n. 23/2015, non è possibile applicare le tutele crescenti.

D'altra parte, così come chiarito dall'INPS con la circolare n. 40/2018, sarà possibile applicare l'incentivo anche qualora il contratto a tempo indeterminato preveda **condizioni di miglior favore** nei confronti del lavoratore rispetto alla disciplina dettata dal Jobs Act, con il decreto legislativo 23/2015. In pratica, qualora le parti riprendano, nel contratto individuale di assunzione, la disciplina prevista dall'ex articolo 18 della Legge 300/1970, ciò non sarà motivo ostativo rispetto alla fruizione dell'incentivo contributivo.

L'esonero è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con un **socio di cooperativa di lavoro** (ai sensi della legge n. 142/2001). Così come sarà applicato anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché l'utilizzo del lavoratore sia reso a tempo determinato da parte dell'azienda c.d. utilizzatrice.

L'incentivo è possibile, infine, non solo in caso di assunzione ma anche di **trasformazione a tempo indeterminato** di un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, a prescindere dal fatto che l'assunzione a termine sia avvenuta nel 2021 o in anni precedenti.

Rapporti di lavoro esclusi

Sempre in riferimento al contratto di lavoro, sono esclusi i rapporti di lavoro in **apprendistato**, il **lavoro domestico** ed il contratto a tempo indeterminato **intermittente** (c.d. a chiamata), indipendentemente dal fatto che sia prevista l'indennità di disponibilità. Inoltre, sono esclusi tutti quei rapporti di lavoro che non hanno natura subordinata (es. contratti di **collaborazione coordinata e continuativa, partita IVA**, ecc.) ed i rapporti di lavoro non stabili (es. i **contratti a tempo determinato** e le **prestazioni occasionali**).

Caratteristiche del lavoratore

La norma prevede alcuni requisiti in capo al lavoratore perché possa essere "incentivabile" la sua assunzione.

Età

Il primo requisito è legato all'età del soggetto da assumere. Il lavoratore non deve aver compiuto i 36 anni di età: per la precisione l'età, all'atto della prima assunzione incentivata, dovrà essere al massimo di **35 anni e 364 giorni**.

Assenza di pregresso rapporto a tempo indeterminato

Il secondo requisito è che il giovane, in tutta la sua vita lavorativa passata, non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. In pratica, non deve mai aver avuto un **pregresso rapporto di lavoro a tempo indeterminato**, ad esclusione dei seguenti contratti a tempo indeterminato:

- contratto **intermittente**;
- rapporto di **apprendistato** che si è risolto prima della qualificazione;
- rapporto di **lavoro domestico**.

È fatta salva l'ipotesi in cui il giovane abbia già fruito parzialmente dell'esonero e sia **riassunto a tempo indeterminato da altro datore** che può usufruire del beneficio per il periodo residuo, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.

Viceversa, non può essere considerato agevolabile un rapporto a tempo indeterminato con un lavoratore il quale abbia avuto un pregresso contratto subordinato a tempo indeterminato **a scopo di somministrazione**. Inoltre, stessa sorte spetta nel caso in cui il rapporto a tempo indeterminato sia stato concluso durante il **periodo di prova**, sia da parte dell'ex datore di lavoro che da parte dello stesso lavoratore. Ciò in quanto il periodo di prova deve essere considerato facente parte dello stesso rapporto a tempo indeterminato. Detta interpretazione, anch'essa proposta dall'INPS con la circolare n. 40/2018, non trova il mio sostegno per due motivi: il primo scaturisce dall'ultimo comma dell'articolo 2096 del Codice civile, laddove si evidenzia che l'assunzione diviene "definitiva" e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro al compimento del periodo di prova; la seconda è contenuta nella legge n. 604/1966, allorché l'articolo 10 evidenzia l'applicazione delle norme in materia di licenziamento, contenute nella legge, nei confronti dei soli prestatori di lavoro una volta che l'assunzione diviene "definitiva" al superamento del periodo di prova. L'assenza di pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato riguarda anche eventuali **rapporti svolti all'estero**, indipendentemente dal fatto che il rapporto di lavoro estero non abbia contemplato l'obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale

nazionale.

Nessun problema, viceversa, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un **tirocinante in forza**. Ciò in considerazione del fatto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro ma un rapporto meramente formativo. Entrambi i requisiti (età anagrafica e assenza di un pregresso rapporto di lavoro stabile) devono essere posseduti all'atto della prima assunzione incentivata.

Misura e durata dell'incentivo

L'incentivo è pari al **100%** di tutti i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, e comunque nel **limite massimo di 6.000 euro su base annua**, riparametrati e applicati su base mensile. Dall'esonero resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Pertanto, la soglia massima di esonero contributivo fruibile, **per ogni mese di rapporto**, sarà pari a **500 euro** (6.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia andrà riproporzionata assumendo a riferimento l'importo di 16,13 euro (€ 500/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

La durata dell'esonero contributivo è pari a **36 mesi**. Durata che aumenta a **48 mesi** qualora l'assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Regole di utilizzo

Per fruire del beneficio contributivo, il datore di lavoro deve rispettare una serie di regole che il legislatore riporta nell'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e nell'art. 31 del D.L.vo n. 150/2015. Questi i vincoli principali:

- deve essere in regola con l'assolvimento degli **obblighi contributivi**;
- non devono essere presenti violazioni a norme fondamentali per la tutela delle **condizioni di lavoro**;
- deve applicare il **trattamento economico e normativo** scaturente dal CCNL di riferimento,
- deve rispettare eventuali **accordi e contratti collettivi** a qualunque livello sottoscritti (territoriali o aziendali);
- deve rispettare il c.d. **diritto di precedenza** (previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015);
- deve osservare l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 68/1999, per l'**assunzione di lavoratori disabili**.

Limitazioni

L'esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo

ovvero a **licenziamenti collettivi**, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva. La violazione di questa regola comporta, per il datore di lavoro, la revoca dell'esonero contributivo ed il **recupero del beneficio già fruito**. L'efficacia dell'agevolazione è, infine, subordinata all'**autorizzazione della Commissione**

europea (ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione).

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Cassa integrazione per imprese strategiche e crisi aziendali: le misure della legge di Bilancio 2021

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Sono molteplici le misure della legge di Bilancio 2021 a sostegno di specifiche situazioni di criticità che si aggiungono alle misure generalizzate di cassa integrazione Covid-19, ordinaria e in deroga. Si tratta della proroga di alcuni strumenti di tutela già previsti, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020. In particolare, si prevedono interventi a favore delle aree di crisi industriale complessa o per il settore del call center, la proroga della CIGS per cessazione di attività e indennità per i lavoratori della pesca marittima e delle imprese confiscate. Misure illustrate dalla circolare n. 3 del 2021 della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è intervenuta ad introdurre una serie di interventi a sostegno di specifiche situazioni di criticità: dal **sostegno al reddito** delle aree di crisi industriale complessa alla **gestione delle crisi aziendali** alla **proroga CIGS** per cessazione di attività, passando per l'indennità giornaliera prevista per i lavoratori della pesca marittima fino al sostegno al reddito nei call center e in favore dei lavoratori delle imprese confiscate. Proprio a queste misure fa riferimento la **circolare n. 3 del 2021** emanata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.

Imprese di rilevanza economica strategica

E' stata prevista la proroga, per il biennio 2021-2022 del sostegno economico spettante ai lavoratori dipendenti in presenza di **particolari situazioni complesse** ricongiungibili a modifiche di processi produttivi o esubero di personale. In questo caso la durata della **cassa integrazione guadagni straordinaria** è aumentata in misura pari a:

- **12 mesi per riorganizzazione aziendale**, caratterizzata da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di 24 mesi ovvero siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale;
- **6 mesi per crisi aziendale**, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale ordinario di 12 mesi;
- **12 mesi per contratto di solidarietà**, qualora permanga l'esubero di personale.

Il **procedimento di ammissione** alla proroga si articola in due fasi:

1. stipula dell'accordo sindacale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di sussistenza di unità

produttive coinvolte ubicate in due o più regioni;

2. presentazione di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata o con le regioni, nel caso di unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

Leggi anche CIGS per le imprese strategiche: proroga di 12 mesi, in quali casi?

Aree di crisi industriale complessa

Sono prorogate anche le misure previste dal Jobs Act per le aree di crisi industriale complessa riconosciuta in deroga, previo accordo da stipulare presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico e della regione territorialmente competente, la cui durata è prevista nel **limite massimo di 12 mesi** per ciascun anno di riferimento.

La misura è prevista per sostenere sia sotto il profilo economico che sociale i territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, riconosciuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, per ragioni connesse con:

- a) una **crisi di una o più imprese** di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- b) una grave crisi di uno **specifico settore industriale** con elevata specializzazione nel territorio.

L'accesso alla misura impone la presentazione di un **piano di recupero occupazionale** con la previsione di percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori. Per accedere alla misura, l'impresa deve dichiarare espressamente di trovarsi nella condizione di **non poter ricorrere** al trattamento di **integrazione salariale straordinaria**.

Gestione delle crisi aziendali

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concedere, nell'anno 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in

deroga, nel limite della **durata massima di 12 mesi**, anche non continuativi, con la finalità dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a situazioni di crisi supportate dalle unità allo scopo costituite dal Ministero dello Sviluppo Economico o delle regioni.

E' inoltre possibile assicurare ai **lavoratori beneficiari** dei trattamenti di **integrazione salariale in deroga** l'applicazione di misure di politica attiva a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mediante apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all'ANPAL.

Proroga CIGS per cessazione attività

È altresì prorogata per gli anni 2021 e 2022 la CIGS per crisi aziendale, in deroga alla durata massima complessiva (artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015) subordinata ad un **accordo in sede governativa** in presenza della regione interessata nel quale venga dato conto dell'onere finanziario connesso all'intervento. La provvidenza è concessa:

- alle **imprese**, anche in procedura concorsuale, che **abbiano cessato o stiano cessando** la propria **attività produttiva**, nella circostanza in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale;
- ove sia possibile realizzare **interventi di reindustrializzazione** del sito produttivo;
- nel caso in cui siano previsti specifici **percorsi di politica attiva** del lavoro posti in essere dalla regione interessata per competenza territoriale.

Lavoratori addetti alla pesca marittima

La legge di Bilancio 2021 detta misure di sostegno al reddito per i lavoratori del settore della pesca durante le pause d'interruzione dell'attività nell'anno 2021: viene riconosciuta per ciascun lavoratore, nei limiti di spesa allo scopo previsti, un'**indennità giornaliera onnicomprensiva**, pari a 30 euro nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.

Sostegno al reddito per il settore del call center

Sono state prorogate, per l'anno 2021, le misure di sostegno al reddito dei **lavoratori del settore dei call center**, che consistono nell'erogazione di un'indennità a favore dei lavoratori subordinati, compresi quelli con contratto di apprendistato professionalizzante, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento CIGS riservato alle imprese con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse

regioni o province autonome, che entro il 31 dicembre 2013 siano ricorse alle misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto. L'indennità può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una **crisi aziendale** ed il relativo programma contenga un piano di risanamento.

Sostegno al reddito per i dipendenti di imprese confiscate

È stato prorogato, per gli anni 2021 e 2022, il trattamento di sostegno al reddito con una **durata massima complessiva di 12 mesi** nel triennio e nel limite di spesa previsto a tutela dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività. L'autorizzazione è concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Sono comunque **esclusi dal trattamento**:

- i **lavoratori indagati, imputati o condannati** per il reato di associazione mafiosa;
- il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;
- i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla **gestione dell'azienda** prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

Lavoratori marittimi

E' previsto un particolare trattamento di sostegno al reddito in favore dei **lavoratori imbarcati su navi** adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari che hanno subito una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa o una riduzione del reddito a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il trattamento è concesso per un massimo di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e per quelli autonomi in 40 euro netti al giorno.

La fruizione è condizionata ad una **riduzione del reddito** da parte dei beneficiari, nel primo semestre 2021, almeno in misura pari al 33% rispetto a quello del primo semestre 2019, e subordinata ad una **specifica domanda da presentare all'INPS**, i cui termini di scadenza, per i lavoratori subordinati, coincidono con la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori autonomi, con il 30

settembre 2021.

Trasporto aereo e marittimo

La Manovra offre, altresì, sostegno ai settori del trasporto aereo e marittimi, attraverso l'istituzione di un **Fondo** destinato alla **compensazione dei danni** subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.

Nell'ambito del trasporto marittimo, per altro verso, è

stabilita nell'anno 2021 l'erogazione di un contributo in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale, pari a **90 euro per ogni lavoratore** in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nel 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza Covid-19.

Misure della legge di Bilancio 201 - Quadro di sintesi

Misura	Periodo	Modalità
Imprese di rilevanza economica strategica	2021-2022	CIGS
Aree di crisi industriale complessa	2021	CIGS
Gestioni crisi aziendali	2021	CIGS
Proroga CIGS per cessazione attività	2021 - 2022	CIGS
Pesca - marittimi	2021	90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e per quelli autonomi in 40 euro netti al giorno.
Trasporto aereo e marittimo	2021	90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nel 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019
Sostegno al reddito dipendenti imprese confiscate	2021-2022	12 mesi
Sostegno lavoratori call center	2021	Indennità una tantum

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Indennità antitubercolari: importi aggiornati per il 2021

Comunicare dall'INPS le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari nel 2021. Le indennità sono state aggiornate in base alle percentuali indicate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 novembre 2020. L'aggiornamento degli importi riguarda anche le indennità giornaliere per gli assicurati contro la tubercolosi e spettanti in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni.

L'INPS, con la circolare n. 8 del 21 gennaio 2021, comunica l'aggiornamento degli importi da corrispondere a titolo di **indennità antitubercolari** per l'anno 2021. Le indennità antitubercolari sono indennità sostitutive o integrative della retribuzione, erogate dall'INPS, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari a carico, in caso di malattia tubercolare.

Hanno diritto **all'assistenza antitubercolare** anche i titolari di pensione o i titolari di rendita nonché i loro familiari.

Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per effetto di quanto determinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 16 novembre 2020 - circa la perequazione delle pensioni per l'anno 2020 e il valore definitivo per l'anno 2019 - le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,0% dal 1° gennaio 2021 e all'0,5% dal 1° gennaio 2020.

L'aggiornamento degli importi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, riguarderà anche le indennità giornaliere spettanti agli assicurati contro la **tubercolosi** in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni. Pertanto la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2021, con i nuovi importi, di seguito riportati:

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

1° gennaio 2020 € 13,50

1° gennaio 2021 € 13,50

- **Indennità giornaliera** spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975

1° gennaio 2020 € 6,74

1° gennaio 2021 € 6,74

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

1° gennaio 2020 € 22,49

1° gennaio 2021 € 22,49

- **Indennità post-sanatoriale** spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

1° gennaio 2020 € 11,25

1° gennaio 2021 € 11,25

- Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

1° gennaio 2020 € 90,77

1° gennaio 2021 € 90,77

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 21/01/2021, n. 8

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Indennità Covid-19 pescatore autonomo in cooperativa: documentazione per il riesame delle istanze

Con il messaggio n. 267 del 2021, l'INPS fornisce precise indicazioni per quanto riguarda la documentazione da allegare alla domanda di riesame delle istanze per l'erogazione della indennità Covid-19 ai pescatori autonomi, con riferimento al mese di maggio 2020. Qualora socio di cooperativa, il lavoratore autonomo dovrà presentare all'Istituto apposita autocertificazione e allegare la documentazione comprovante il proprio status.

L'INPS, con il messaggio n. 267 del 21 gennaio 2021 interviene riguardo il riesame delle istanze di erogazione dell'indennità Covid-19 prevista, per il mese di maggio 2020, in favore dei **pescatori autonomi**, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Status di pescatore autonomo

L'Istituto osserva che al momento la qualifica di "pescatore autonomo", associato in cooperativa della piccola pesca, non risulta rilevabile attraverso le procedure automatizzate dell'Istituto, per cui viene chiesto

al richiedente, in sede di riesame, di fornire apposita documentazione che attesti “la natura autonoma del rapporto di lavoro”.

Questi soggetti, a livello fiscale sono **titolari di reddito di impresa** (imprenditori individuali) e, pertanto, determinano il reddito attraverso la differenza tra i ricavi dell'attività di pesca e i relativi costi. Diversamente, a livello previdenziale, determinano i contributi in misura pari alla retribuzione convenzionale vigente per i lavoratori dipendenti della pesca.

Ne deriva che non vi è mai un contratto di lavoro autonomo tra il pescatore e la cooperativa e ancora meno vi è una retribuzione.

Verifica della qualifica di pescatore autonomo

I lavoratori la cui istanza sia stata respinta per assenza del requisito, in sede di riesame, devono produrre alla Struttura territorialmente competente dell'Istituto apposita **autodichiarazione**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui siano indicati in maniera chiara ed inequivocabile:

- lo status di pescatore “autonomo”;
- la natura del reddito derivante dall'attività di pesca, allegando l'eventuale documentazione rilasciata dalla cooperativa attestante il pagamento della contribuzione previdenziale sul proprio reddito.

Qualora tali puntuali verifiche abbiano esito positivo e in caso non vi siano ulteriori motivi di reiezione, sarà possibile procedere con l'accoglimento della domanda per la successiva erogazione dell'indennità di 950 euro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 21/01/2021, n. 267

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

CIg e disoccupazione: aggiornati i massimali per il 2020

L'INPS, con la circolare n. 7 del 2021, riporta i valori, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le

attività socialmente utili.

Nella circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, l'INPS aggiorna le misure degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili, in vigore per l'anno 2021.

Trattamenti di integrazione salariale

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale sono pari a:

- 998,18 euro per retribuzione inferiore o uguale a 2.159,48 euro;
- 1.199,72 euro per retribuzione superiore a 2.159,48 euro.

Detti importi massimi devono essere incrementati del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo di riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari ad euro 1.227,55 anche per il 2021. Analogamente, l'importo massimo mensile di detta indennità, non può in ogni caso superare, per il 2021, euro 1.335,40.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari ad euro 1.227,55, per il 2021, mentre l'importo massimo mensile è pari a euro 1.335,40.

Indennità di disoccupazione agricola

L'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell'anno 2021 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2020, è pari ad euro 1.199,72, per ciò che riguarda il massimale più alto e ad euro 998,18, quanto al massimale più basso.

Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2021, ad euro 595,93.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 15/01/2021, n. 171

Lavoro e Previdenza

Contrattazione collettiva

Ceramica aziende industriali: rinnovo del CCNL, le tabelle retributive

Confindustria Ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diffuso le tabelle retributive relative all'accordo di rinnovo 26 novembre 2020 per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.

Per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès, Confindustria Ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno diffuso le tabelle retributive relative all'accordo di rinnovo 26 novembre 2020.

E' necessario ricordare che le parti sociali hanno sciolto la riserva solo il 18 gennaio 2021.

Leggi anche: Ceramica - Aziende industriali, ipotesi di rinnovo del CCNL

Minimi tabellari

Gli importi dei minimi tabellari e dell'I.p.o. con decorrenza gennaio 2021, gennaio 2022 e gennaio 2023, sono i seguenti:.

Piastrelle

Cat.	Dal 1.1.2021		Dal 1.1.2022		Dal 1.1.2023	
	Minimo	Ipo	Minimo	Ipo	Minimo	Ipo
A1	2.470,83	--	2.512,18	--	2.528,99	--
B1	2.226,06	131,55	2.263,07	133,72	2.278,10	134,61
B2	2.226,06	--	2.263,07	--	2.278,10	--
C1	1.939,65	110,09	1.972,30	112,27	1.985,57	113,15
C2	1.939,65	62,42	1.972,30	63,51	1.985,57	63,95
C3	1.939,65	--	1.972,30	--	1.985,57	--
D1	1.751,27	138,48	1.779,57	142,18	1.791,07	143,68
D2	1.751,27	52,51	1.779,57	54,25	1.791,07	54,96
D3	1.751,27	--	1.779,57	--	1.791,07	--
E1	1.596,36	68,21	1.620,31	70,82	1.630,03	71,88
E2	1.596,36	--	1.620,31	--	1.630,03	--
F	1.496,38	--	1.518,15	--	1.526,99	--

Refrattari

Cat.	Dal 1.1.2021		Dal 1.1.2022		Dal 1.1.2023	
	Minimo	Ipo	Minimo	Ipo	Minimo	Ipo
A1	2.469,54	--	2.495,39	--	2.528,99	--
B1	2.224,90	131,48	2.248,03	132,84	2.278,10	134,61
B2	2.224,90	--	2.248,03	--	2.278,10	--
C1	1.938,63	110,02	1.959,04	111,38	1.985,57	113,15
C2	1.938,63	62,38	1.959,04	63,06	1.985,57	63,95
C3	1.938,63	--	1.959,04	--	1.985,57	--
D1	1.750,39	138,36	1.768,08	140,67	1.791,07	143,68
D2	1.750,39	52,45	1.768,08	53,54	1.791,07	54,96
D3	1.750,39	--	1.768,08	--	1.791,07	--
E1	1.595,61	68,13	1.610,58	69,76	1.630,03	71,88
E2	1.595,61	--	1.610,58	--	1.630,03	--
F	1.495,70	--	1.509,31	--	1.526,99	--

Cat.	Dal 1.1.2021		Dal 1.1.2022		Dal 1.1.2023	
	Minimo	Ipo	Minimo	Ipo	Minimo	Ipo
A1	2.149,51	316,99	2.169,51	324,77	2.195,51	334,88
B1	1.991,17	288,18	2.009,62	294,04	2.033,60	301,65
B2	1.991,17	156,53	2.009,62	160,86	2.033,60	166,49
C1	1.765,44	226,93	1.782,51	231,67	1.804,70	237,82
C2	1.765,44	183,57	1.782,51	187,61	1.804,70	192,86
C3	1.765,44	132,77	1.782,51	136,26	1.804,70	140,79
D1	1.589,19	262,31	1.604,19	267,31	1.623,69	273,81
D2	1.589,19	144,40	1.604,19	147,46	1.623,69	151,43
D3	1.589,19	102,13	1.604,19	104,35	1.623,69	107,24
E1	1.485,11	149,67	1.498,73	152,86	1.516,43	157,00
E2	1.485,11	71,90	1.498,73	73,28	1.516,43	75,08
E3	1.485,11	28,44	1.498,73	29,13	1.516,43	30,02
F	1.470,03	--	1.483,92	--	1.501,98	--

Ceramica sanitaria e stoviglieria A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CCNL Ceramica - Aziende industriali: nuove tabelle retributive

Finanziamenti

Legge di Bilancio 2021

Nuova Sabatini: erogazione unica del contributo anche per finanziamenti oltre i 200.000 euro

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Erogazione del contributo Nuova Sabatini in un'unica soluzione per le piccole e medie imprese, indipendentemente dal fatto che i finanziamenti siano di importo inferiore o superiore a 200.000 euro. È quanto prevede la legge di Bilancio 2021, che interviene sulle modifiche già apportate alla disciplina dell'agevolazione da parte del decreto Semplificazioni. Tra gli investimenti ammessi alla Sabatini rientrano quelli in macchinari, impianti e attrezzature, compresi i beni strumentali rientranti nell'ambito del Piano Industria 4.0. I beni oggetto di investimento devono essere acquistati in proprietà o leasing, nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali, nonché a software e tecnologie digitali. Devono inoltre soddisfare i requisiti dell'autonomia funzionale e della correlazione con l'attività svolta dall'impresa. Come si richiede l'erogazione del contributo?

La legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, commi 95-96) prevede che l'erogazione del contributo **Nuova Sabatini** avvenga in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento e secondo modalità che saranno determinate con apposito decreto ministeriale. In altri termini, l'erogazione avverrà in un'unica soluzione anche per i **finanziamenti** di importo **superiore a 200.000 euro**, a differenza di quanto previsto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) che aveva ammesso detta facoltà per i finanziamenti di ammontare non superiore a euro 200.000. Detta modifica supera, pertanto, quanto era stato stabilito con l'art. 39, comma 1 del D.L. n. 76/2020, con il quale è stata modificata la disciplina della Nuova Sabatini, di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/2013, innalzando, a decorrere dal 17 luglio 2020, l'importo del finanziamento, a fronte del quale il contributo pubblico è erogato all'impresa beneficiaria in un'unica soluzione, da 100.000 a 200.000 euro.

Pertanto, per effetto della modifica normativa apportata dal decreto Semplificazioni, il comma 4 del predetto art. 2 del DL n. 69/2013 dispone che in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione.

Quindi, in relazione alle domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un'unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l'erogazione della prima quota.

Ai fini qui di interesse, rileva esclusivamente l'importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una **banca o intermediario finanziario**.

In questo modo, il **riconoscimento del contributo** del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - il cui importo è calcolato in base al valore degli **interessi**

sui finanziamenti, determinati in via convenzionale applicando un tasso annuo del **2,75%** per gli investimenti ordinari e del **3,575%** per gli investimenti in industria 4.0 - viene **semplificato e velocizzato**.

Cos'è la Nuova Sabatini

La legge di Bilancio 2021 modifica le regole relative al riconoscimento della Nuova Sabatini, ossia all'agevolazione rivolta alle **micro, piccole e medie imprese** per gli **investimenti in beni strumentali**, prevedendo che l'erogazione del contributo statale avvenga in un'unica soluzione a prescindere dall'ammontare dei finanziamenti concessi.

La stessa consiste nella concessione da parte di banche ed intermediari finanziari aderenti alla convenzione tra MISE, ABI e Cassa Depositi e Prestiti, di finanziamenti alle PMI per investimenti in beni strumentali, affiancata da un contributo del MISE calcolato in base agli interessi applicati al finanziamento concesso.

Il finanziamento, che può arrivare a coprire l'intero investimento dell'impresa, può essere assistito dalla **garanzia del Fondo per le PMI**, fino all'80%. La durata non può superare i 5 anni e l'importo richiesto deve essere compreso tra i 20.000 euro ed i 4 milioni di euro. Alla possibilità di ottenere finanziamenti da parte degli istituti di credito, si affianca un contributo del MISE, il cui importo è calcolato in via convenzionale in misura pari al **valore degli interessi** determinati su un **finanziamento di 5 anni** e di importo uguale all'investimento, ad un tasso di interesse convenzionale del:

- **2,75%** per gli **investimenti ordinari**
- **3,575%** per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie **industria 4.0**).

Tra gli investimenti ammessi alla Nuova Sabatini vi sono quelli in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i beni strumentali rientranti nell'ambito

dell'Industria 4.0.

I beni oggetto di investimento devono essere **acquistati in proprietà o leasing**, essere **nuovi** riferiti alle immobilizzazioni materiali, nonché a software e tecnologie digitali.

Gli investimenti devono inoltre soddisfare i requisiti dell'**autonomia funzionale** e della correlazione con l'attività svolta dall'impresa.

La legge di Bilancio per il 2020 ha previsto una **maggiorazione del 100%** per gli investimenti in **Industria**

4.0 realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.

Nell'**esempio** che segue, si riportano **due ipotesi**, ossia che si eseguano investimenti ordinario o in beni Industria 4.0.

Indipendentemente dall'ammontare del finanziamento il contributo verrà erogato in un'unica soluzione.

Beni Strumentali
Nuova Sabatini

MISURA "BENI STRUMENTALI" - FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO MISE AL 2,75%
Investimenti Ordinari

	Semestri	Tasso
	10	2,75%
Inserisci importo	Finanziamento	
	€ 250.000,00	
Visualizza risultato	€ 19.293,41	

MISURA "BENI STRUMENTALI" - FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO MISE AL 3,575%
Investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

	Semestri	Tasso
	10	3,575%
Inserisci importo	Finanziamento	
	€ 150.000,00	
Visualizza risultato	€ 15.138,58	

Campo editabile per l'immissione dell'importo del finanziamento
Campo di visualizzazione del risultato

Procedura per l'accesso alla misura

La procedura di accesso alla misura agevolativa in questione si articola nei seguenti passaggi:

- l'**impresa** presenta all'istituto di credito aderente alla convenzione MISE la **richiesta di finanziamento** e la **domanda di accesso** alla Nuova Sabatini;
- la **banca** procede con la **verifica** della **regolarità** e della **completezza dei documenti** predisposti dalla PMI e li trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo;
- a seguito della conferma del MISE, la banca o l'intermediario finanziario hanno la facoltà di concedere il finanziamento all'impresa, trasmettendo al Ministero la relativa delibera, necessaria al fine della concessione

del contributo;

d) infine, una volta ultimato l'investimento, l'impresa procede con la compilazione della **dichiarazione telematica** attestante l'**avvenuta ultimazione** e, previo pagamento a saldo dei beni acquistati, il **modello RU o RQR** per l'erogazione del contributo.

Ed è proprio in questa fase che è intervenuta la legge di Bilancio 2021, prevedendo per tutte le imprese beneficiarie dell'agevolazione in questione - indipendentemente dall'importo del finanziamento (superiore o inferiore a 200.000 euro) la possibilità di ottenere il rimborso del contributo MISE in un'unica soluzione. Si rinvia all'emanazione di un apposito decreto ministeriale l'identificazione delle modalità attuative.

Finanziamenti

Dal MISE

Imprese in difficoltà: criteri e modalità di accesso al Fondo per il sostegno

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale che fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa. La domanda di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2021 e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito dell'ente gestore (Invitalia), secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati in allegato al decreto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto direttoriale 20 gennaio 2021 con cui fornisce chiarimenti e indicazioni operative in relazione alle modalità e alle condizioni di accesso al **Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa**.

Ambito soggettivo

La domanda di accesso può essere presentata soltanto dalle **imprese in difficoltà** che hanno avviato un **confronto con la Struttura per la crisi d'impresa**.

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di accesso al Fondo potrà essere presentata **a decorrere dalle ore 12:00 del 2 febbraio 2021** e deve essere compilata esclusivamente in **forma elettronica**, utilizzando la procedura informatica accessibile dal sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi disponibili on line e riportati in allegato al decreto.

Avendo avviato un confronto con la Struttura per la crisi d'impresa, dovrà essere trasmesso ad Invitalia anche l'elenco delle imprese con le quali risulta avviato un confronto e tutte le ulteriori informazioni eventualmente in possesso della stessa in funzione dell'attività svolta.

La domanda, pena l'improcedibilità della stessa, dovrà:

- essere redatta in **lingua italiana**,
- essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa proponente ovvero dell'impresa subentrante.

L'iter di presentazione della domanda di accesso al Fondo, a pena d'invalidità, prevede lo svolgimento

delle seguenti attività:

- a) accesso alla procedura informatica;
- b) inserimento delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda;
- c) generazione del modulo di domanda, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa proponente e apposizione della firma digitale;
- d) caricamento della domanda firmata digitalmente;
- e) caricamento degli allegati firmati digitalmente;
- f) invio dell'istanza, con conseguente rilascio del codice identificativo.

Il modulo di domanda, corredato degli allegati richiesti, dovrà essere inviato al Ministero all'indirizzo PEC dgiai.div06@pec.mise.gov.it con indicazione del codice identificativo.

La domanda di accesso al Fondo dovrà contenere un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività di impresa.

Comunicazione di approvazione

Invitalia eseguirà l'attività di valutazione entro il termine di **90 giorni** dalla presentazione della domanda di accesso al Fondo da parte dell'impresa proponente. Successivamente alla delibera di approvazione dell'operazione di investimento, Invitalia ne darà comunicazione al Ministero, all'impresa proponente e agli eventuali investitori privati indipendenti coinvolti nell'operazione stessa.

Con la comunicazione di approvazione, Invitalia **autorizza** la stipula di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'operazione di investimento e comunica altresì l'ammontare dei contributi quale sostegno all'occupazione, qualora richiesti dall'impresa proponente e approvati da Invitalia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 20/01/2021

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Contributo di vigilanza: stabilito l'importo dovuto alla Consob per il 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera della Consob individua i soggetti tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l'esercizio 2021 alla Consob definendo altresì la somma dovuta e il termine entro cui eseguire il versamento.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021 la delibera del 22 dicembre 2020 della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa che determina la **contribuzione** dovuta per l'**esercizio 2021**, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994.

Ambito Soggettivo

I soggetti tenuti a pagare alla Consob il contributo di vigilanza per l'esercizio 2021 sono indicati nel dettaglio nella tabella allegata all'art. 3 del decreto. La tabella indica altresì la **somma dovuta** e il **termine** entro cui eseguire il versamento.

Modalità di versamento

L'**avviso di pagamento** sarà spedito all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione **nei quindici giorni** antecedenti la scadenza e il pagamento dovrà essere **eseguito mediante avviso PagoPA**.

In caso di mancata ricezione dell'avviso PagoPA, sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it) sono riportate le istruzioni di pagamento ed i servizi di assistenza.

Per i **soggetti esteri** è previsto il pagamento mediante **bonifico bancario** sul conto corrente indicato nell'avviso di pagamento. In tal caso dovrà essere indicato nella descrizione della causale di versamento: **«codice causale»_2021_«codice utente»_«codice pagamento»**.

L'avviso di pagamento relativo al versamento del contributo dovuto dai soggetti esteri sarà spedito nei quindici giorni antecedenti la scadenza all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione con l'indicazione, tra l'altro del «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla Consob e la descrizione della causale di versamento.

Regime sanzionatorio

La delibera stabilisce che le modalità di pagamento indicate sono **tassative** e in caso di mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà **l'avvio della procedura di riscossione coattiva** con

applicazione degli interessi di mora nella misura legale, oltre che, delle maggiori somme previste dalla normativa vigente.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consob, delibera 22/12/2020 (Gazzetta Ufficiale 21/01/2021, n. 16)

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

Coronavirus: deposito telematico anche per il penale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia che indica le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare il decreto stabilisce il deposito tramite procedure telematiche delle istanze previste dal codice di procedura penale relative all'opposizione all'archiviazione, della denuncia, della querela e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2021 il decreto 13 gennaio 2021 del Ministero della Giustizia che indica le **modalità di deposito di atti, documenti e istanze** nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare il decreto stabilisce che, negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, il deposito da parte dei difensori delle seguenti istanze:

- di **opposizione** all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale,
- della **denuncia** di cui all'art. 333 del codice di procedura penale,
- della **querela** di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale,
- della **nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato** indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale,

avviene esclusivamente mediante **deposito telematico**, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il **5 febbraio 2021**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero della Giustizia, decreto 13/01/2021
(Gazzetta Ufficiale 21/01/2021, n. 16)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.